# LA TUTELA DELLE OPERE DIGITALI

L'inaccessibilità, a causa del geo-blocking, ai contenuti digitali quali film e serie TV o, in linea generale, la limitata accessibilità ai contenuti digitali nel settore dell'intrattenimento, della cultura, dei servizi e dell'informazione in tutta Europa, alimenta il fenomeno della pirateria online.

Al fine di porre un freno all'uso illegale delle opere digitali, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato, con delibera 680/13/CONS, un regolamento che disciplina il procedimento che l'Autorità avvia, su istanza del soggetto titolare o licenziatario del diritto d'autore o di altri diritti connessi all'opera digitale o al servizio di media, per l'accertamento e l'adozione di provvedimenti repressivi e sanzionatori, in caso di violazione del diritto d'autore.

Destinatari dei provvedimenti non sono gli utenti finali che fruiscono delle opere digitali, ma i prestatori di servizi, i gestori delle pagine o dei siti internet e gli uploader che diffondono illegalmente l'opera digitale.

L'Autorità ordina la rimozione selettiva delle opere o la disabilitazione dell'accesso alle stesse al fornitore di servizi di hosting, se il server in cui si trovano le opere in violazione è situato in Italia, mentre ordina al fornitore dei servizi di mere conduit di disabilitare l'accesso al sito contenente le opere in violazione, se il server è all'estero. In caso, invece, di procedimenti relativi a violazioni sui servizi di media, l'AGCOM diffida i fornitori di servizi dal trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto d'autore o di rimuovere dal catalogo, entro tre giorni dalla notifica dell'ordine, i programmi messi a disposizione.

In caso di inottemperanza alle diffide o agli ordini, l'AGCOM irroga le sanzioni che vanno da 10mila a 250mila euro.



#### Sede centrale di Roma

Largo Alessandro Vessella, 31 - 00199 Roma Tel. +39 06 44238090 - Fax +39 0644170285 info@ecc-netitalia.it www.ecc-netitalia.it

#### Sede transfrontaliera di Bolzano

Via Brennero, 3 - 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 980939 - Fax +39 0471 980239
info@euroconsumatori.org
www.euroconsumatori.org

Questa pubblicazione fa parte dell'azione 670700 del Centro Europeo per i consumatori dell'Italia finanziata dal programma per la tutela dei consumatori (2014 - 2020) nell'ambito dell'azione dei Centri Europei per i Consumatori. Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta il punto di vista degli autori che ne sono gli unici responsabili; non può essere in alcun modo considerato come manifestazione del punto di vista della Commissione Europea e/o dell'Agenzia Esecutiva per i Consumatori, la Salute e gli Alimenti o di alcun altro organismo dell'Unione Europea. La Commissione Europea e/o l'Agenzia esecutiva non accettano responsabilità per qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute. Il contenuto e le informazioni di questa pubblicazione sono intesi come consigli pratici e non si riferiscono a casi individuali. Il Centro Europeo Consumatori Italia non può garantire la completezza, adequatezza o aggiornamento delle informazioni contenute in questa pubblicazione. Il Centro Europeo Consumatori Italia non accetta, pertanto, responsabilità di alcun tipo, soprattutto per qualsiasi danno risultante dal contenuto di questa pubblicazione. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il Centro Europeo Consumatori Italia.

#### PROGETTO GESTITO DA:





### Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa





#### COFINANZIATO DA:







PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN SÜDTIROI



# CHE COS'È UN CONTENUTO DIGITALE

In genere, con il termine "contenuto digitale" ci si riferisce alle informazioni disponibili per il download, lo streaming o la distribuzione su supporti elettronici, come un e-book, un brano musicale, un'app o l'abbonamento al campionato di calcio. In realtà, molti sostengono che il contenuto digitale è tutto ciò che può essere pubblicato, compresi i bloq ed i contenuti condivisi, come Wikipedia e i social Bookmarking. Ma se davvero è così, significa che ogni volta che leggiamo una notizia, ascoltiamo un brano musicale, inviamo e-mail o postiamo un messaggio sul nostro profilo Facebook con il nostro smartphone o con un altro dispositivo, stiamo, in realtà, quardando o ascoltando o creando contenuti digitali.

# LA NORMATIVA APPLICABILE

Non esiste una legislazione specifica sui prodotti a contenuto digitale, tuttavia alcuni aspetti dei contratti online di fornitura di prodotti a contenuto digitale sono disciplinati da norme europee. Ad esempio, la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE), in Italia trasposta nel Codice del Consumo (artt. da 45 a 67), prevede regole uniformi per quanto riquarda le informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto e il diritto del consumatore di recedere dal contratto in caso di ripensamento. Infatti, prima di procedere all'acquisto, il consumatore ha il diritto di essere informato su come utilizzare il prodotto con il relativo hardware/software (interoperabilità) e sulle sue funzionalità

nonché di sapere se si applicano eventuali restrizioni geografiche all'uso del contenuto e se sono ammesse copie per uso privato. Tuttavia, quando il contenuto digitale presenta problemi (ad esempio, non può essere scaricato, è incompatibile con altri hardware/software, non funziona correttamente o addirittura danneggia il computer), data la specificità del contenuto digitale, non è così facile applicare la garanzia legale di conformità dei beni. La normativa europea vigente non prevede, al momento, tutele e rimedi così specifici.

## IL DIRITTO DI RECESSO

In linea generale se si acquistano contenuti digitali online, sia su supporto materiale che non, si ha il diritto di ripensarci e di recedere dal contratto. Tale diritto può essere esercitato entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Tuttavia, se si chiede al venditore di esequire immediatamente il contratto (prima, dunque, dei 14 giorni), per esempio effettuando il download di un file oppure chiedendo la trasmissione della product key di un software che non può essere riutilizzata o bloccata da parte del venditore, l'acquisto non può essere In questi casi il venditore più annullato. deve, tuttavia, richiedere preventivamente il consenso esplicito per il download o lo streaming immediato, mentre il consumatore dovrà accettare espressamente l'esecuzione del contratto consapevole che, una volta avviata l'operazione, perderà il diritto di recesso (art. 59 lett.o) Cod. Cons.). Parimenti, non è possibile esercitare il diritto di recesso nelle ipotesi di acquisto di contenuti digitali forniti su supporto materiale sigillato (CD, DVD, ecc...) laddove tale sigillo venga rimosso dopo la consegna (art. 59 lett.i) Cod. Cons.). Un caso particolare riguarda l'esercizio del diritto di recesso laddove la prestazione non sia stata completamente eseguita. In questa ipotesi, il consumatore resta comunque obbligato (ai sensi dell'art. 57, comma 3, Cod. Cons.), a versare al venditore un importo proporzionale a quanto è stato eseguito fino a quel momento.

## IL GEOBLOCKING

Con tale termine si identifica la cosiddetta non-portabilità dei contenuti da Paese Paese. l'inibizione ovvero dell'accesso contenuti del web sulla base della collocazione geografia consumatore del (rilevabile tramite il suo indirizzo IP).



Oggi, infatti, i siti internet di reti televisive nazionali (pubbliche o private) nonché i portali di canali on demand a pagamento (ad esempio Skygo e Mediaset Premium), bloccano il collegamento di chi è al di fuori dal proprio Paese. E' frequente, inoltre, che uno stesso venditore venda i propri beni o servizi attraverso vari siti web, destinati sia ai consumatori del Paese in cui esso stesso ha sede, sia ai consumatori di Paesi diversi, applicando condizioni e prezzi differenti.

Capita spesso, dunque, che il venditore si rifiuti di accettare l'ordine di acquisto di un consumatore solo perché il suo indirizzo IP ne indica la provenienza da un Paese diverso e lo indirizzi verso un altro sito, che vende gli stessi beni a prezzi differenti. Il consumatore è, infatti, ancora costretto ad acquistare beni e servizi solo nel Paese dell'UE in cui risiede, pur essendo in grado di acquistare la stessa cosa (ad esempio, l'album di Apple iTunes o un film o un abbonamento a Netflix o Spotify) da un altro paese dell'UE. Tali pratiche potrebbero costituire violazione del divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità o residenza che possono essere segnalate al Centro Europeo Consumatori Italia cui la legge affida il compito di moral suasion preventivo all'intervento sanzionatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.